



COMUNE DI OCCHIOBELLO
AREA INTERCOMUNALE 4 GESTIONE DEL
TERRITORIO

SERVIZIO MANUTENZIONI

Città libera dai pesticidi

DETERMINAZIONE n. 74 del 01/02/2022

Oggetto: PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO - SECONDO STRALCIO PISTE CICLABILI - CUP D21B15000360002 - CIG 8405607E51. AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE SUBAPPALTO. DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL

CIG: 8405607E51

IL RESPONSABILE D'AREA

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, che ha disposto, ai sensi dell'art. 151 -I comma-, del T.U.EE.LL. 267/2000, il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 14/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

Visto che provvedimento di Consiglio Comunale n. 13 del 14/04/2021 è stato approvato il "Bilancio Unico Armonizzato 2021-2022-2023;

Visto il decreto Sindacale prot. 33225 del 31/12/2021, con il quale in applicazione degli articoli 50 comma X- e n. 109 comma II- del D.Lgs. 267/2000, è stato nominato il responsabile dell'area Intercomunale 4 Gestione del Territorio;

Vista la Determinazione n. 14 del 12/01/2021, con quale si autorizzava il subappalto alla ditta DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL per un importo di € 200.000,00=IVA esclusa, di cui € 5.000,00= per oneri della sicurezza, valore contenuto entro il limite del 40% dei lavori, come previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;

Vista la richiesta di autorizzazione all' integrazione al contratto di subappalto, che si allega, presentata dalla ditta appaltatrice, **La Cittadella S.N.C. Di Ferrara Andrea & C.**, con sede in Codevigo (PD) via Vallona, n. 98 C.A.P. 35020 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01551830282, nei confronti della ditta EREDI FANTONI ADRIANO SRL, per la somma aggiuntiva di € 11.000,00= e, quindi, per la somma complessiva di subappalto pari ad € **211.000,00=** oneri di sicurezza pari ad € 5.000,00=compresi ed oltre IVA, valore contenuto entro il limite del 40% dei lavori, come previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;

Visto l'art 3 del contratto di subappalto tra le due parti, che cita:

"art. 3 - pagamenti.

Con le stesse scadenze di quelli emessi dall'ente appaltante verranno redatti, a cura della appaltatrice, gli stati di avanzamento, da sottoscrivere da entrambe le parti, che si determineranno sulla base di misurazioni in contraddittorio delle quantità effettivamente eseguite dalla subappaltatrice, con il relativo benessere all'emissione della fattura.

Rientrando la subappaltatrice nelle casistiche previste dall'art.105 comma 13 del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, l'ente appaltante, dopo comunicazione ricevuta dall'appaltatrice dell'importo dovuto alla subappaltatrice, provvederà al c.d. "pagamento diretto" (qualificabile quale delegazione di pagamento ex legge tra i tre soggetti), sui conti correnti dedicati della suddetta";

Visto che la procedura è stata individuata con CIG 8405607E51;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1) Di autorizzare, per quanto in premessa, la Ditta La Cittadella snc all'integrazione al contratto di subappalto, nei confronti della Ditta EREDI FANTONI ADRIANO SRL, per un importo aggiuntivo di € 11.000,00= e, quindi, per un importo complessivo di contratto di subappalto pari ad € **211.000,00=** oneri di sicurezza pari ad € 5.000,00= compresi ed oltre IVA, valore contenuto entro il limite del 40% dei lavori, come previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, prendendo, inoltre, atto dell'art. 3 del contratto di subappalto sopra descritto, in merito al "pagamento diretto" alla Ditta subappaltatrice.

2) Di dare atto che, ai sensi dell'art.105 c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi, l'affidatario ha provveduto al deposito del contratto integrativo di subappalto presso l'Ente appaltante con trasmissione alla stessa stazione, delle dichiarazioni ivi previste.

La presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 - comma IX - D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e sarà trasmessa all'Ufficio di Staff posto alle dirette dipendenze del Sindaco, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità.

Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 12 del regolamento comunale per la disciplina del procedimento amministrativo e per il diritto di accesso ai documenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 53 del 29.06.1998, esecutiva, è Raffagnato Lorenzo.

Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(RAFFAGNATO LORENZO)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

DETERMINAZIONE N. 74 / 2022

OGGETTO: PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL SISTEMA FLUVIALE DELLA SINISTRA PO - SECONDO STRALCIO PISTE CICLABILI - CUP D21B15000360002 - CIG 8405607E51. AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE SUBAPPALTO. DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL

Visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1 47 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Lì,
02/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile Area Finanziaria
DE TOMAS CRISTINA
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.